7 *Marzo* 1849.

A S. E.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Eccellenza

La Commissione inviandole il progetto di legge d'istruzione secondaria, crede utile esporle i principii su' quali esso è fondato.

1.° L'istruzione secondaria esser dee preparazione non ad alcune, ma a tutte le professioni. Proteggendo le une più che le altre, avviene che la maggior parte degli uomini si volgono a quelle con grave discapito della società, la quale è bene ordinata quando vi è proporzione tra la produzione e i bisogni. Alla quale considerazione economica si aggiugne ancora una grave osservazione morale: poichè le professioni protette sono tenute volgarmente più pregiate e più onorate che le altre; stolto pregiudizio che introduce una strana aristocrazia nelle professioni, distinguendole in nobili ed ignobili. Noi crediamo al contrario che il pregio e la stima non proceda da una professione, ma dal modo ondo essa è esercitata, e che debito dello stato è di proteggere ed onorare tutte ugualmente, se vuole che le forze sociali sieno tutte vive ed operose. Il fatto conferma i principii. Per il sistema tenuto finora noi ci dogliamo a ragione che i medici e gli avvocati p. e. sieno in maggior numero, che non richiede il bisogno; e che le arti e le industrie e l'agricoltura senza di cui non è vera prosperità nello stato, giacciano quasi abbandonate e neglette. Noi non vogliamo investigare le cagioni di questo sistema di preferenza e di esclusione: più che nella nostra storia, noi le troveremo nella storia moderna di Europa. Che se vogliamo consultar la storia de' nostri antichi, noi vi rinverremo nobili esempli ad imitare, quando Amalfi e Venezia e Genova e Pisa e Firenze, e per farla breve gl'Italiani infino al decimosesto secolo, avendo in pari onore i lavori dell'intelletto e della mano, furono potenti ed illustri non meno per gloria d'ingegno, che per maravigliosa operosità nelle industrie, nei commerci e nelle arti. Succeduti tempi infelici, in cui fu tenuto vergogna darsi all'agricoltura e ai negozi, ora che nei paesi civili di Europa fu già provveduto in parte a questo gravissimo sconcio, la

Commissione vede con gioia il Governo entrato già da qualche tempo in questa larghissima via : di che fa fede oltre parecchie istituzioni speciali , l' aver creato un Ministero apposito di Agricoltura e Commercio. Ma tutte le più belle istituzioni sono di assai scarso frutto , quando non sieno precedute da una solida istruzione preparatrice: al quale nobilissimo scopo mira il progetto approvato dalla Commissione.

2.° Questo principio posto , è agevole a risolvere il grave problema della materia dell' insegnamento secondario. Fu un tempo che ella rimase negli angusti confini degli studii classici : nel passato secolo si corse ad un' altro estremo , e le scienze positive tennero il principal luogo: ognuno conosce il saggio che ne fu fatto nelle scuole centrali fondate in Francia nel 1794. Ma ei suole sempre avvenire , secondo una legge costante dell' umano progresso , che i nuovi principii caldeggiati dapprima con superstizioso ed esclusivo amore si spogliano a poco a poco di ciò che è in essi esagerato, e si accostano agli antichi principii , che il tempo ha purificati anch' essi e ridotti in giusti confini: così dopo lungo contrasto giugne il tempo della conciliazione e della tolleranza. Oggi le leggi e le lettere si tendono la mano , e procedono amicamente nel loro cammino, cospiranti per diverso modo ad un medesimo scopo. Si è dubitato se il loro insegnamento esser debbe simultaneo , o successivo , e quantunque la simultaneità dell' insegnamento sia adottata in quasi tutte le scuole di Europa , pure presso di noi l' istruzione pubblica è fondata sopra il contrario principio. Di che seguita che lo studio delle lettere viene compiuto , quando è appunto il tempo di continuarlo con frutto, e che quello delle scienze cominciato assai tardi non può esser fatto con la debita profondità ed estensione. In effetti non è egli a maravigliare, che i giovani sieno tolti alle lettere in quella età , nella quale snodato l' ingegno , ed apertosi il cuore agli affetti , è solo possibile che lo scrivere cessi di essere esercizio meccanico e gramaticale, e divenga arte, cioè a dire ingenua espressione del pensiero e del sentimento ? E d' altra parte perchè debbe andar perduta per le scienze la prima età , nella quale se non possono esse mostrarsi in tutta la loro severità ed astrattezza , possono certo presentarsi come fatti sensibili, indirizzandosi alla fantasia e alla memoria , facoltà tanto potenti in quegli anni ?

Noi dunque siamo senza più per la simultaneità dell'insegnamento; ma non però pre-

tendiamo che con la stessa profondità si abbiano ad imparare da tutti e lettere e scienze.

Ogni disciplina ha un doppio scopo, materiale e formale, se ci è permesso di esprimerci scolasticamente: potendosi considerare o in quanto alle cognizioni positive ch'essa contiene e che ne costituiscono la materia, o come mezzo di educare il cuore e la mente e di render gli animi gentili ed ornati. Ora egli è chiaro che se ad alcuni privilegiati ingegni è dato d'intendere con lo stesso zelo e col medesimo frutto a studii di diversa natura, l'istruzione pubblica che mira alla universalità de' cittadini, dee restringere in giusti termini l'insegnamento. Certo per tutte le professioni è mestieri, che si sappia di lettere, quanto è bastevole per esprimere con correzione e chiarezza i proprii pensieri; e che si abbiano certe nozioni elementari di alcune scienze positive. Ma d'altra parte ci ci ha professioni, come quelle che diconsi liberali, nelle quali se lo studio delle lettere vuol esser condotto molto avanti; le matematiche sono come ragione pratica, acconce soprattutto ad avvezzare i giovani alla precisione ed all'ordine delle idee, due qualità rarissime, spesso desiderabili secondo l'avviso di un egregio prosatore moderno negl'Italiani scrittori. Per le altre professioni è il contrario, costituendo le matematiche come la sostanza dell'insegnamento, e dovendo le lettere continuarsi a studiare come mezzo di ornamento di gentilezza e di educazione. Su questi principii è fondata la divisione che noi proponiamo dell'insegnamento che succede agli studii elementari in superiore e speciale. Ma vi è uno studio, in che questo doppio insegnamento s'incontra, l'istruzione religiosa e civile, sia come scienza, sia come pratica educazione: chè gli studii educativi non sono indiritti a questa o a quella professione, ma all'uomo in genere, e se è lecito di dividere gli uomini in più e meno istruiti, è un pensiero di lesa umanità volerli partire in più e meno educati.

3.° Noi non ragioneremo distesamente dell'ordine e del metodo d'insegnamento, dovendo compiutamente trattarne in un regolamento speciale. Diremo solo che qui è la parte più grave e malagevole del nostro lavoro: dovendosi gli studii classici ristaurare e vivificare, avviare e meglio ordinare gli studii italiani, e gli storici del tutto creare. Questi studii secondo il nuovo ordinamento che noi proponiamo, procedono di pari passo infino all'ultimo anno, non potendo approvare che l'insegnamento sia diviso in corsi principali e ac-

cessorii come pur si fa in molte scuole di Europa, e ch' è peggio ancora, che la lingua italiana e la storia sieno considerate come corsi accessorii: sistema barbaro, che basterebbe esso solo ad attestare in quale basso stato noi trovammo la pubblica istruzione. Quanto alle italiane lettere, non ci è oramai più alcuno che non desideri di vederle rifiorire nelle nostre scuole; di che non possiamo pensare, senza rammemorar tristamente la grave perdita di Basilio Puoti, che tanto caldeggiò e promosse tra noi i buoni studii. Nè di minor momento sono gli studii storici accompagnati dalla geografia e cronologia, quasi affatto trasandati fra noi. I quali studii hanno acquistata maggiore importanza a questi nostri tempi: perocchè l'indole propria e distintiva del nostro secolo ci sembra riposta principalmente nel collegamento delle idee e dei fatti, della filosofia e della storia, per modo che le scienze, uscite una volta dalle regole, dagli aforismi, e dagli articoli, hanno preso per principio e base la filosofia, e per pruova e dimostrazione la storia; onde è agevole spiegare perchè la parte storica e filosofica tengano così principal luogo nelle scienze moderne. Senza fortissimi studii storici si va adunque mal preparati alle scienze: e aggiungeremo senza severi studii di mitologia ed archeologia. Egli è vero che ci ha alcuni, i quali faranno mal viso a queste nostre parole, e che chiamano questi studii anticaglie e pedanterie: e tali sono, ove servano a vanità ed erudizione. Se non che la mitologia e l'archeologia non vanno studiate per sè medesime, ma d'accordo ed in corrispondenza degli studii storici, dovendosi considerare come fiaccola della storia, anzi come storia anche essa; se egli è vero che debito dello storico non è di narrar solo quei fatti, che diconsi avvenimenti o azioni, e sono quasi la parte sensibile ed esterna di un popolo, ma quelli ancora che ne costituiscono l'anima o la vita interiore, cioè a dire la religione e i costumi, e i pensieri e gli affetti, e in una parola la civiltà.

Nè in men tristo stato è lo studio delle scienze positive, delle quali alcune non sono affatto insegnate nelle nostre pubbliche scuole, e le altre s'insegnano con metodi già condannati dalla ragione e dalla esperienza. Certo nel nostro ordinamento di studii le matematiche non sono condotte al massimo punto di altezza; ma noi siam certi, che di esse si saprà tanto, quanto basti all'esercizio di alcuni mestieri ed industrie nelle provincie, ed a preparare coloro che mirano più alto a mag-

giori st udii, ove mai la fondazione di un Conservatorio di arti e mestieri in Napoli non rimanga un vano desiderio dei buoni.

Non vi ha dunque nell'insegnamento corsi accessorii, e neppure sotto questo nome comprender possiamo le Belle arti, le quali non più una mera formalità esser debbono nelle nostre scuole, ma esercitazione assidua, che educhi gli animi a gentilezza, e renda leggiadri e robusti i corpi. Nè tacer vogliamo che con grande maraviglia abbiamo veduto tra le belle arti compresa la lingua francese così male e così poco studiata, la quale non può essere studio accessorio nelle scuole, ove non vogliamo aver nota di uomini poco colti e gentili.

4.° Non minor cura la Commissione ha rivolto alla disciplina. Dimostrare che le pene corporali e degradanti debbono esser vietate, che mezzo di educazione esser deggiono i premii più che le pene, che il principio del dovere e dell'onore è il solo mezzo efficace di premiare e di punire, è grazie alla civiltà dei tempi un dimostrare assiomi. Troppo si è disputato di principii: di fatti oggi è principalmente mestieri. Riprensione e lode: ecco la pena e il premio che noi proponiamo Ben sappiamo che adoperate spesso e senza prudenza esse non hanno efficacia nei giovani: e perciò noi le conduciamo per tali gradazioni, che traggano diverso valore dalle persone e dal luogo; di maniera che i giovani dalla sola presenza dei loro compagni si trovino a poco a poco al cospetto di tutta intera una città, avvezzandosi di buon'ora a desiderare la stima dei loro cittadini, ed a temere e rispettare la pubblica opinione. Di maggior premio sono rimeritati coloro, che negli studii avanzano i loro compagni; essendo ben giusto, che una parte di quelle piazze franche che talora si danno al più fortunato, o al più favorito, sieno la ricompensa dell'applicazione e del profitto. Nè così facendo la Commissione ha in animo di pagare il merito, chè disonesta cosa è rendere l'interesse stimolo e sprone a ben fare; ma ella ha voluto che i giovani nella scuola abbiano come una piccola immagine del mondo, nel quale debbono un giorno trovarsi, imparando come la fatica traesi dietro la stima dei buoni ed una onesta agiatezza. Di altra sorte esser debbono i premii della virtù: chè la virtù non si paga, ed ci bisogna assuefare gli uomini a sperare il premio della loro virtù fuori di questa terra. Le medaglie che noi proponiamo in premio della buona condotta, sono memoria durabile della pubblica

stima, la quale sia efficace stimolo a' giovani a perseverare nel buon cammino, e grave rimprovero a chi per sua mala ventura se ne sia dipartito. Nè senza premio la straordinaria virtù dee rimanere: e noi lo proponia mo delicato e gentile, come delicate e gentili sono le azioni, che intendiamo rimeritare. Brutta ipocrisia è virtù, quando muove da segreta speranza di materiale guadagno: ma certo se la virtù spontanea è rara, nobile incitamento a bene operare è il diletto pensiero di arrecare ai poveri del paese natio sollievo e conforto. Dappoichè la beneficenza è anch'essa virtù, e tra le più rare e sublimi: e noi ci vagliamo di una virtù, come di mezzo e di scala alle altre.

5. Ma tutto è nulla, ove non si provveda alla buona scelta delle persone a cui il nuovo ordine di cose venga affidato. A noi è mestieri di educatori e di professori.

Gli educatori sono presso di noi chiamati Prefetti, istituzione assurda, carriera senza principio e senza fine, alla quale coloro solamente si gittano, che per la mediocrità dell'ingegno non hanno altra speranza di trarre innanzi la vita.

Noi abbiamo voluto cancellarne perfino il nome.

L'educatore per noi ha la stessa importanza dei Professori, anzi è professore anch'esso, come quello che dopo severo esame, ha acquistato già il dritto di essere Professore: e ad esercitare il Professorato ei si prepara con questo nobile noviziato, facendosi guida e scorta dei giovani, che dovrà ammaestrare un giorno. Così egli convivendo con loro, ed avvezzandosi a intenderne i desiderii e gli affetti e a studiarne l'indole e le diverse attitudini, sarà loro compagno ed amico prima ancora di esser loro maestro. Nè alcuna cosa ci pare più acconcia a destare nell'animo dei professori quell'amore della gioventù, senza il quale l'insegnamento è esercizio meccanico e pedantesco. E a noi è avviso, che quel professore il quale non abbia altra corrispondenza coi giovani che quel legale intrattenimento, che dicesi lezione, rassomiglia ad un Capitano, il quale non abbia altra pratica e conoscenza dei suoi soldati, che nei militari esercizii.

Nella legge sulla scuola normale d'istruzione secondaria noi proporremo i mezzi di aver professori abili al nuovo insegnamento.

Riserbandoci a determinare con severità i loro doveri, noi fin da ora abbiamo voluto stabilire i loro diritti.

Perocchè se da un canto noi abbiamo a

dolerci di loro, non è men vero, che in troppo poca considerazione noi abbiamo tenuto quest' ordine di cittadini. In effetti il Professorato non sarà mai una seria istituzione nel nostro paese, ove non sia collocato in altissimo luogo, che gli concilii riverenza ed ossequio. A perdere un uomo basta menomargli la stima, ed una classe di cittadini dispregiata diviene dispregevole. Ond'è che noi ci siamo mostrati solleciti di proporre alcuni provvedimenti, per i quali la loro condizione sia renduta migliore e rilevata la loro dignità ed indipendenza.

6. Resta che si parli della parte governativa. Il sistema presente ha tre difetti: la centralità assoluta, la riunione di tutt' i poteri in un uomo solo chiamato Rettore, e la poca o niuna vigilanza.

I danni della centralità assoluta sono stati già da noi indicati nel rapporto sull' istruzione primaria: aggiungeremo solamente che forse è questa la principal cagione, per la quale l'istruzione nelle provincie è squallida ed abbandonata. Ad ovviare a questo, oltre la Commissione Provinciale di P. I., sulla quale ci riserbiamo di presentare un progetto di Legge, noi proponiamo un Consiglio d'istruzione composto dei Professori della scuola. Noi così rendiamo debita testimonianza di stima ai Professori, e in luogo di farne degli uomini passivi che ricevono ed eseguono ordini, noi ci gioviamo della loro probità, e dei loro consigli ed esperienza. Nè è a temere che lo spirito di classe possa a poco a poco condurre ad un vero monopolio e privilegio, essendo esso sottoposto alla Commissione Provinciale, ove essi sono rappresentati senza costituirne la maggioranza.

Di gravi inconvenienti è cagione l'affidare ad un solo uomo l'amministrazione, l'istruzione, e la disciplina. Lasciamo stare che ciascuno di questi tre officii è di sì grave momento, che può appena esser bene esercitato da un solo. L'esperienza insegna che il rettore non ha tanta autorità morale da poter esser capo dei professori; e noi siamo di credere che a questo fine meglio risponder possa un Direttore di studii scelto da loro e tra loro. Al rettore come è considerato al presente, può esser bene commessa l'educazione de' giovani, ma noi non vogliamo che sia a lui confidata la parte amministrativa. Disdicevole è alla sua dignità e decoro, che i giovani ai quali egli esser debbe esempio di virtù vivo e parlante, ove sieno malamente trattati, possano entrare in sospetto della sua integrità. Noi gli conserviamo il di-

ritto più bello di usar vigilanza, perchè sia provveduto a tutt' i bisogni dei giovani, che sono i suoi figliuoli, e perchè l'economo a cui è affidata l' amministrazione, adempia esattamente al suo debito.

Ma non vi è ordine tanto perfetto di cose che non abbia a rilassarsi, ove non sia stretta ed assidua vigilanza, la quale avremmo voluto tutta affidare ai padri di famiglia.

E certo lo scopo ideale a cui dee mirare lo stato è di aver l' occhio a quel tempo, in cui l'istruzione possa emanciparsi dalla pubblica tutela, ed esser lasciata in mano ai padri di famiglia. Ma le buone leggi se non debbono affrettar l'avvenire, debbono prepararlo, e contener quasi il germe delle istituzioni future. E però noi ci pensiamo che negare ai padri di famiglia ogni ingerenza nella educazione dei loro figliuoli debba allettare in essi quella inerzia colpevole, di cui bene a ragione ci lamentiamo, e però proponiamo che sia da loro eletto un Consiglio di amministrazione, e di disciplina, con attribuzioni e poteri speciali, non altrimenti che fu da noi stabilito nella legge sull'istruzione primaria.

Ma non possiamo parimente commettere a loro la suprema vigilanza dell'insegnamento, al quale perchè sia serbata l'unità degli studii, dee poter solo provvedre la Commissione Centrale. Per adempiere questo ufficio ci ha mestieri di Esaminatori ed Ispettori, i quali non possono essere scelti tra professori senza fare gli uomini giudici e parte ad un tempo. Il perchè noi ci vagliamo dei professori Emeriti, i quali se non possono esser più acconci all'insegnamento, possono per alcun tempo ancora prestare utile servigio allo stato. La loro età, la lunga esperienza, il provato sapere e l'esser lontani da quelle volgari passioni, che ingenera nell' uomo l' esercizio dello stesso mestiere, c'inducono speranza che gli esami non saranno più una vana formalità, nè l'ispezione una inutile spesa.

Noi stimiamo che senza entrare in particolari il fin qui detto basti perchè si abbia un chiaro concetto della legge, che noi presentiamo a V. E., confidando ch'Ella farà ogni sua opera, perchè il nostro paese sia presto dotato d'istituzioni, che con giusta impazienza attende.

Il Vice-Presidente
*Saverio Baldacchini.*
Il Segretario con voto
*Franc. Sav. de Sanctis.*

# PROGETTO DI LEGGE

PER

# LE SCUOLE SECONDARIE

---

## PARTE PRIMA

### Della scuola

### CAPITOLO I.

*Disposizione Generale.*

Art. 1. In ogni Capoluogo di Provincia vi sarà una scuola di Istruzione secondaria.

La Commissione Centrale di Pubblica Istruzione può permettere la fondazione di altre scuole secondarie in una provincia con tutto o parte dell'insegnamento secondo la proposta e il disegno della Commissione Provinciale.

### CAPITOLO II.

*Degli alunni.*

Art. 2. Per essere ammesso alla scuola secondaria si richiede l'età di 10 a 12 anni ed un esame sulle materie dell'istruzione primaria inferiore.

Art. 3. Per essere ammesso alla 2 classe si richiede l'età di 11 a 13 anni, e l'esame corrispondente.

Art. 4. Per l'ammissione alla 1 Classe dell'insegnamento superiore o speciale si richiede l'età di 12 a 14 anni e l'esame corrispondente.

Art. 5. Per essere ammesso alla 2. classe dell'insegnamento superiore o speciale si richiede l'età di 13 a 15 anni e l'esame corrispondente.

Art. 6. Per essere ammesso alla 3. classe dell'insegnamento superiore o speciale si richiede l'età almeno di 14 anni, ed alla 4. classe almeno l'età di 15 anni con l'esame corrispondente.

Art. 7. Gli alunni porteranno un distintivo che sarà stabilito nel regolamento.

## CAPITOLO III.

### *Dell'insegnamento.*

Art. 8. L'insegnamento è elementare, superiore, speciale.

Art. 9. L'insegnamento elementare dura due anni e comprende le seguenti lezioni.

1. classe - 1. Grammatica e lingua italiana, grammatica e lingua latina, esercizii corrispondenti.

2. Elementi di geografia e cronologia, esercizii.

3. Aritmetica pratica, esercizii.

4. Elementi di storia naturale, esercizii.

5. Storia del vecchio testamento, dottrina cristiana, doveri di buona creanza.

6. Calligrafia e Disegno.

*2. CLASSE*

1. Grammatica e lingua italiana — Grammatica e lingua latina, esercizii.

2. Geografia naturale, elementi di storia universale, esercizii.

3. Aritmetica pratica, esercizii.

4. Elementi di Storia naturale, esercizii.

5. Storia del nuovo testamento — Catechismo religioso.

6. Calligrafia e disegno.

Art. 10 L'insegnamento superiore dura 4 anni, e comprende le seguenti lezioni.

*1. CLASSE.*

1. Ripetizione della grammatica italiana e latina con gli esercizii corrispondenti.

2. Grammatica greca, esercizii.

3. Storia antica, specialmente greca con l'insegnamento geografico, mitologico, ed archeologico corrispondente.

4. Aritmetica pratica - calcolo a memoria ed altri esercizii.

5. Elementi di storia Ecclesiastica, morale evangelica.

*2. CLASSE.*

1. Dell'elocuzione e dello stile - versificazione italiana e latina, esercizii.

2. Grammatica greca, esercizii.

3. Storia antica, spezialmente romana con l'insegnamento geografico, mitologico, ed archeologico corrispondente.

4. Elementi di aritmetica ragionata, geometria piana e solida.
5. Catechismo sociale.

*3. CLASSE.*

1. Rettorica e poetica, esercizii corrispondenti in italiano e latino - esercizii di declamazione.
2. Lingua greca, esercizii.
3. Storia moderna con l'insegnamento geografico corrispondente.
4. Elementi di Algebra e trigonometria, e principali proprietà delle curve di secondo ordine.
5. Filosofia razionale, Verità della religione cristiana.
6. Grammatica francese, esercizii.
7. Conferenze su'doveri dell'uomo.

*4. CLASSE.*

1. Rettorica e poetica, storia della letteratura specialmente italiana - esercizii in italiano e in latino - esercizii di declamazione.
2. Lingua greca, esercizii.
3. Storia d'Italia con l'insegnamento geografico corrispondente.
4. Elementi di fisica e chimica, geografia matematica.
5. Filosofia morale, dritto pubblico ed internazionale.
6. Lingua francese, esercizii.
8. Conferenze su'doveri dell'uomo.

Art. 11. Coloro che si addicono a quelle professioni per le quali non si richiede l'esame di latino e di greco, compiuto l'insegnamento elementare, passeranno all'insegnamento speciale.

Art. 12. L'insegnamento speciale dura quattro anni e comprende le seguenti lezioni.

*1. CLASSE.*

1. Grammatica italiana e latina, esercizii.
2. Aritmetica ragionata, tenuta de'libri in partita doppia e semplice con le prime applicazioni alle arti.
3. Geografia politica, storia d'Italia.
4. Storia naturale.
5. Elementi di storia Ecclesiastica, morale Evangelica.
6. Disegno.

*2. CLASSE.*

1. Lingua italiana, esercizii - traduzione dal latino.

2. Algebra, trigonometria, geometria descrittiva, applicazione alle arti.
3. Geografia statistica e commerciale, storia d'Italia.
4. Storia naturale.
5. Catechismo sociale.
6. Disegno.

*3. Classe.*

1. Lingua italiana-esercizii-traduzione dal latino.
2. Fisico-chimica applicata alle arti.
3. Principali proprietà delle curve di secondo ordine e meccanica applicata alle arti.
4. Lingua francese, esercizii.
5. Lingua inglese, esercizii.
6. Filosofia razionale, Verità della religione cristiana.
7. Conferenze su' doveri dell' uomo.
8. Disegno.

*4. Classe.*

1. Lingua italiana, esercizii-traduzione dal latino.
2. Meccanica applicata alle arti.
3. Fisico-chimica applicata alle arti.
4. Agronomia teoretica e pratica.
5. Lingua francese, esercizii
6. Lingua inglese, esercizii.
7. Filosofia morale, dritto pubblico ed internazionale.
8. Conferenze su' doveri dell' uomo.
9. Disegno.

Art. 13. Vi saranno oltre delle lezioni dette avanti, lezioni di musica, di ballo, e di scherma. ed esercizii ginnastici e militari comuni a tutto l' insegnamento secondario.

Art. 14. I libri de' quali si farà uso debbono essere scelti nell'elenco approvato annualmente dalla Commissione Centrale di Pubblica istruzione.

Art. 15. Un regolamento speciale stabilirà i particolari di esecuzione, e gli esercizii, e gli sperimenti che debbono accompagnare le lezioni.

## CAPITOLO IV.

### *Degl' Istitutori, maestri, e professori.*

Art. 16. Per l' insegnamento elementare vi sarà.

1. Un istitutore di grammatica italiana e latina.

2. Un istitutore di geografia, cronologia e storia.

3. Un istitutore di storia naturale.

4. Un istitutore dell' insegnamento religioso e di aritmetica pratica, sacerdote.

5. Un maestro di disegno.

6. Un maestro di calligrafia.

Gl' istitutori ed i maestri faranno due lezioni, una agli alunni del primo anno, l'altra agli alunni del secondo anno.

Art. 17. Per l'insegnamento superiore e speciale vi sarà.

1. Un professore di lingua italiana e latina e di storia antica per la prima e seconda classe dell' insegnamento superiore.

2. Un professore di letteratura italiana e latina per le altre due classi dell'insegnamento superiore.

3. Un professore di lettere italiane e latine per le quattro classi dell'insegnamento speciale.

4. Un professore di geografia e storia moderna per le prime due classi dell' insegnamento speciale, e per le due ultime dell' insegnamento superiore.

5. Un professore di lingua greca per le quattro classi dell' insegnamento superiore.

6. Un professore di lingua francese per le due ultime classi riunite dell' insegnamento superiore e speciale.

7. Un professore di lingua inglese per le due ultime classi dell' insegnamento speciale.

8. Un professore di matematica per la seconda e terza classe dell' insegnamento superiore.

9. Un professore di fisica e chimica per la quarta classe dell' insegnamento superiore, e per le due ultime classi dell' insegnamento speciale.

10. Un professore di matematica per le due prime classi dell' insegnamento speciale.

11. Un professore di meccanica per le due ultime classi dell' insegnamento speciale.

12. Un professore di storia naturale per le due prime classi dell' insegnamento speciale.

13. Un professore di agronomia e di botanica per la quarta classe dell' insegnamento speciale.

14. Un professore di filosofia razionale e morale per le due ultime classi dell' insegnamento superiore e speciale.

15. Un professore de' doveri dell'uomo, per le quattro classi riunite dell' insegnamento superiore e speciale.

Art. 18. Vi saranno cinque maestri, di musica, di scherma, di ballo, di disegno e di ginnastica.

Art. 19. Quattro Istitutori, due per le let-

tere e due per le scienze, hanno il carico di sostituire i maestri temporaneamente assenti.

Art. 20. Nella legge sulla scuola secondaria normale saranno stabilite le norme per la nomina de' Professori Istitutori, e Maestri. Un Istitutore è di dritto Professore dopo un esercizio lodevole di due anni.

Art. 21. Ai Professori è vietato di tenere scuola privata. Non possono esercitare alcuno uffizio senza l' espressa facoltà della Commissione Centrale, la quale non dovrà loro concederlo, ove l'officio sia incompatibile con la dignità o con le occupazioni dell' insegnamento,

Art. 22. I Professori son tutti eguali di dignità e di soldo.

Gl' Istitutori son tutti eguali di dignità e di soldo.

I Maestri son tutti eguali di dignità e di soldo.

Art. 23. Nelle pubbliche funzioni il posto dei Professori viene immediatamente appresso a quello dei magistrati del Tribunale Civile, succedono dopo gl'Istitutori ed indi i Maestri.

L' ordine tra essi viene determinato dall'età di servizio.

Art. 24. Gl' Istitutori, maestri e professori porteranno nella scuola e nelle pubbliche funzioni un distintivo particolare, che sarà stabilito nel regolamento.

Art. 25. Il soldo degl'Istitutori è di duc. 15 mensuali.

Essi hanno vitto ed abitazione nel convitto.

Art. 27. Il soldo dei Maestri è di duc. 15 mensuali.

Il soldo de'Professori è di duc. 30 mensuali.

Art. 28. I Professori ed i Maestri dopo trent' anni di servizio dismettono l' esercizio dello insegnamento, ed assumono l' officio di esaminatori con lo stesso soldo. Dopo altri dieci anni hanno dritto al ritiro assoluto.

Art. 29. Gl' Istitutori, i Professori e i Maestri possono essere sospesi dalla Commissione Provinciale, dietro il rapporto del Direttore, facendosene relazione alla Commissione Centrale, la quale dovrà determinare il tempo della sospensione. Dietro il rapporto della Commissione Provinciale, o di uno de' due Ispettori, la Commissione Centrale può traslocarli, ed in casi gravissimi anche rimuoverli.

Art. 30. La rimozione non può aver luogo, se non udita la parte, ed in forma di sentenza, pubblicandosi per le stampe il giudizio, ove ciò sia richiesto dalla parte.

## CAPITOLO V.

### *Della Direzione, Ispezione, e Consiglio d' Istruzione.*

Art. 31. Il governo della scuola secondaria tanto per l'istruzione, quanto per la disciplina è affidato al Direttore,

Art. 32. Il Direttore viene scelto dal Consiglio d' Istruzione a maggioranza di voti tra i Professori della scuola che abbiano esercitato l'insegnamento per cinque anni almeno.

L'ufficio di Direttore dura tre anni. La Commissione Centrale può confermarlo nell' ufficio di tre in tre anni.

Art. 33. Il Direttore continuerà nell' esercizio della sua lezione. Egli avrà un soprassoldo di duc. 15 mensuali.

Art. 34. Il Direttore è investito dell' autorità esecutiva di ogni legge e regolamento riguardante la scuola. Egli fa ancora eseguire tutto ciò che viene stabilito dal Consiglio di Istruzione.

Art. 35. Ogni giorno esamina i rapporti dei Professori, Istitutori e Maestri, vi appone le sue osservazioni, e le sottoscrive.

Art. 36. Al termine di ogni mese trasmette alla Commissione Provinciale un rapporto sulla condotta, e sul profitto degli alunni cavato da' rapporti giornalieri. Farà anche un rapporto mensuale sulla condotta di tutti i funzionari da lui dipendenti.

Art. 37. In ogni trimestre egli trasmetterà a' padri di famiglia un rapporto sulla condotta e sul profitto dei loro figliuoli.

Art. 38. Il Consiglio d'Istruzione è composto degli Istitutori, professori, e maestri di scuola sotto la presidenza del Direttore. Il Segretario sarà eletto a maggioranza di voti.

Art. 39. Il Segretario farà compilare sui rapporti giornalieri il rapporto del mese, e del trimestre, di cui si è parlato negli art. 30 e 31.

Art. 40. Il Consiglio d' Istruzione si riunisce in ogni principio di mese, salvo i casi straordinarii.

Art. 41. Il Consiglio d'Istruzione può prendere tutti i provvedimenti che crede utili per la disciplina ed istruzione, purchè non sieno contro alle leggi ed ai regolamenti, comunicando le sue deliberazioni alla Commissione Provinciale.

Art. 42. Esso può proporre alla Commissione Provinciale delle modificazioni ai regolamenti, per cagioni locali e temporanee.

Art. 43. In ogni Capoluogo di provincia

risederanno due Ispettori, uno per le scienze, ed un altro per le lettere, che corrisponderanno direttamente con la Commissione Centrale.

Art. 44. Gl' Ispettori saranno scelti tra i Professori emeriti, e proposti dalla Commissione Centrale, tenendo presenti i rapporti annali sulla condotta e sul merito de' Professori.

Art. 45. Gl' Ispettori avranno il soldo mensuale di duc. 40, compreso lo stipendio, che loro spetta come professori emeriti.

Art. 46. Gl' Ispettori saranno tenuti di visitare le scuole almeno due volte la settimana. Alla fine del mese, il giorno che sarà Consiglio d' Istruzione, esamineranno essi soli gli alunni. Trasmetteranno in ogni mese alla Commissione Centrale un rapporto dove indicheranno il risultamento, tanto dell' esame mensuale quanto di ciascuna lor visita.

Art. 47. Gl' Ispettori rispondono alla Commione Centrale del buono andamento dell' Istruzione specialmente per ciò che riguarda l' unità dell' insegnamento.

Essi sono essenzialmente amovibili.

## CAPITOLO VI.

*Della Biblioteca e de' Gabinetti.*

Art. 48. In ogni scuola secondaria vi sarà una biblioteca composta delle opere più notabili d' insegnamento secondario.

Art. 50. La biblioteca è pubblica. Essa è aperta dalle ore 23 infino a due ore di notte.

Art. 51. La Commissione Centrale darà ad uno de' Professori il carico di bibliotecario, tenendo presente il rapporto annuale sulla condotta, e sul merito de' Professori. Egli avrà il soprassoldo di duc. 10.

Art. 52 Il bibliotecario è eletto per due anni. Esso può essere confermato, o surrogato da altri secondo la natura del rapporto annuale.

Art. 53. Il bibliotecario ordina i libri, ed i cataloghi, ed è presente nelle ore di lettura.

Art. 54. In ogni scuola secondaria vi sarà un orto agrario, un gabinetto di fisica, ed un altro di chimica, e d' istoria naturale. Questi gabinetti debbono avere macchine ed oggetti quanto basti per un' istruzione secondaria. I Professori del rispettivo insegnamento ne saranno i Direttori. I particolari di esecuzione saranno stabiliti nel regolamento.

## CAPITOLO VII.

*Del servizio della scuola.*

Art. 55. In ogni scuola secondaria vi sarà uno scribente, un barandiere, un custode dei gabinetti, un giardiniere, un violinista, due uscieri, ed uno scribente, nominati tutti dal Consiglio d'Istruzione direttamente.

Art. 56. Lo scribente avrà il soldo di duc. 10 mensuali e dipenderà dal Direttore e dal Segretario.

Art. 57. Il barandiere à il soldo mensuale di duc. 6 e dipende dal bibliotecario.

Art. 58. Il custode de' gabinetti à duc. 10 mensuali col carico di prestare i servigi manuali negli sperimenti, e di tenere forbite le macchine, ed ordinati gli oggetti di ciascun gabinetto.

Art. 59. Il giardiniere à il soldo di duc. 10 mensuali.

Art. 60. Il violinista a duc. 4 mensuali.

Art. 61. Gli uscieri ànno il soldo mensuale di duc. 8 e dipendono dal Direttore, e da' Professori. Essi hanno ancora il carico di distribuire i libri ed assistere gli studiosi nella biblioteca. Essi vestono una divisa particolare.

Art. 62. Il serviente à duc. 4 mensuali.

## CAPITOLO VIII

*Della disciplina della scuola.*

Art. 63. La scuola rimane aperta dalle 7 e 1|2 sino alle 12 la mattina, e dalle 21 sino alle 23 ore nel vespro.

Art. 64. Il sabato termina alle 23 e 1|2. Nella ultima mezz'ora si farà lettura in presenza degli alunni e de' Professori di que' rapporti giornalieri, che il Direttore stima di dover pubblicare.

Art. 65. Il giovedì è feria. La mattina però avranno luogo esercitazioni scientifiche, letterarie, e di belle arti, come sarà stabilito nel regolamento.

Art. 66. La domenica è consacrata a' doveri religiosi di cui rimane la cura al Direttore spirituale.

Art. 67. Alla 7 e 1|2 gli alunni debbono trovarsi nella scuola. Il Direttore dopo l'appello nominale farà recitare una preghiera religiosa, e disporre ciò che è mestieri per l'insegnamento.

Art. 68. Le assenze debbono essere giustificate da una lettera al Direttore del padre di

famiglia, o di chi ne sostiene le veci. Ove l'assenza non sia giustificata per una settimana, se ne renderà partecipe la famiglia, e continuando l'assenza per l'altra settimana, l'alunno è di dritto escluso dalla scuola. Egli non può essere riammesso, se non l'anno appresso e dopo un nuovo esame di ammissione.

Art. 69. Durante la lezione, il Professore riunisce in sè tutte le facoltà del Direttore, salvo il debito d'informarlo in un rapporto giornaliero de'provvedimenti da lui presi.

Art. 70. Le pene corporali e degradanti sono vietate.

Art. 71. La forza morale del Professore dovrà essere il mezzo principale di mantenere la disciplina. Egli dovrà far uso di tutt'i modi dettati dalla prudenza prima di punire.

Art. 72. Per i falli abituali di irrequietezza e di negligenza vi saranno le seguenti punizioni.

1. Un'ammonizione verbale nella scuola.
2. Una riprensione di cui si farà menzione nel rapporto giornaliero.
3. Una riprensione scritta dal Professore e letta secondo che è detto nell'art. 64.
5. Trasmissione alla Commissione Provinciale di questa riprensione scritta.
5. Partecipazione alla famiglia della condotta dell'alunno per parte della Commissione Provinciale.
6. Riprensione in presenza della Commissione Provinciale.
7. Espulsione temporanea.
8. Espulsione definitiva.

Art. 73. L'applicazione di queste pene verrà stabilita nel regolamento. L'espulsione non può essere pronunziata che dalla Commissione Provinciale.

Art. 74. In caso di grave mancamento il Direttore consultati i Professori della classe a cui appartiene l'alunno può pronunciare la sua espulsione temporanea col riferirne alla Commissione Provinciale.

Art. 75. Per la buona condotta abituale vi saranno i seguenti premii.

1. Una lode verbale.
2. Una lode di cui si farà menzione nel rapporto giornaliero.
3. Una lode scritta fatta da un alunno della classe superiore e letta secondo l'artic. 64.
4. L'incarico di scrivere una lode ad un alunno della classe inferiore.
5. Una lode scritta dal Professore e letta secondo l'articolo 64.
6. Trasmissione di questa lode scritta alla Commissione Provinciale.

7. Partecipazione alla famiglia della buona condotta dell'alunno.

8 Encomio dell' alunno in presenza della Commissione Provinciale.

9. Lode pubblica dopo gli esami di ripetizione o di passaggio.

10. Premio di buona condotta.

Art. 76. In caso di una bella azione, che attesti nell' alunno un animo ben formato, la Commissione Provinciale, ove l' importanza del fatto il richiegga, può far rapporto alla Commissione Centrale. La Commissione Centrale alla fine dell' anno pubblicherà questi rapporti della Commissione Provinciale nel giornale dello stato, scegliendo tra i giovani lodati tre che le parranno degni di maggior lode. A ciascuno di essi sarà conceduto in premio, che una somma di dugento ducati sia distribuita a'poveri del suo paese: la quale distribuzione sarà fatta da lui stesso in Chiesa nell'ultima domenica di ottobre con quella ripartizione che verrà stabilita dal corpo municipale. La Commissione Centrale ne darà con suo uffizio partecipazione al giovine premiato.

## CAPITOLO IX.

### *Degli esami*.

Art. 77. Vi saranno tre specie di esami, di ammissione, di ripetizione, di passaggio o di uscita.

Art. 78 Ogni Commissione di esame è preseduta dal Direttore, e vi saranno presenti quattro membri almeno della Commissione Provinciale. Negli esami di passaggio o di uscita saranno invitati ad intervenirvi i professori pubblici e privati, le principali autorità amministrative e giudiziarie, le persone più notabili del Capoluogo e le famiglie degli alunni.

Art. 79. Ogni esame è pubblico.

Art. 80. La Commissione dell'esame di ammissione è composta di due Ispettori, di due Esaminatori scelti dalla Commissione Centrale in ogni anno, e di Professori di ciascuna classe secondo le materie dell' esame.

Art. 81. L' esame di ammissione ha luogo nel mese di novembre, dopo il quale non si ricevono più alunni.

Art. 82. La Commessione dell'esame di ammissione è composta di un ispettore, del professore della classe superiore a quella che viene esaminata, e di professori scelti ogni anno dal consiglio d'istruzione, due per le lettere e due per le scienze. Vi sarà presente il professore della classe esaminata, non che il corpo degli esaminatori.

**Art. 83 L'esame di ripetizione si fa nella seconda metà del mese di aprile.**

Art. 84. Compiuti gli esami di ripetizione, vi sarà l'ultima domenica di aprile una pubblica solennità nella chiesa della scuola, invitandovi tutte le persone delle quali si parla nell'articolo 78. Dopo gli ufficii religiosi, il Direttore leggerà un discorso, che sarà come la storia del semestre. Indi il Direttore darà egli stesso il premio di buona condotta di cui si parla nell' articolo seguente, e farà onorata menzione de' giovani approvati nell' esame.

Art. 85. Il premio di buona condotta consiste in una medaglia di argento, sull' un rovescio della quale è scritto *scuola secondaria* coll' indicazione della provincia e dell' anno; e sull' altro: *premio di buona condotta*.

Art. 86. L' esame di passaggio o di uscita si fa nella seconda metà di settembre.

Art. 87. La Commissione di esame di passaggio o di uscita è composta di un ispettore, il professore della classe superiore, e quattro esaminatori scelti dalla Commissione centrale. Ove il numero de' professori emeriti non basti, la Commissione centrale sceglierà in supplemento tra gli uomini di lettere e scienziati del capoluogo.

88. Coloro che nell'esame di passaggio non sono approvati, rimarranno nella stessa classe.

Art. 9. Il metodo da tenere per l' esame sarà fermato nel regolamento.

Art. 90. Vi saranno due premii per ogni classe. Il premio consiste nella mezza piazza franca per l'anno appresso, o nella somma equivalente ove l' alunno sia esterno. La famiglia ne sarà renduta partecipe in iscritto dalla Commissione provinciale.

Art. 91. I premii saranno dati a coloro di ciascuna classe, i quali riportando la massima caratteristica in tutte le materie dell' esame abbiano ottenuto il maggior numero di punti.

Art. 92. La prima domenica di ottobre, compiuti gli esami, vi sarà la stessa solennità, di cui è detto nell' articolo 84. Essa però avrà luogo nella maggior Chiesa della città. Nel ritorno alla scuola gli alunni lodati occuperanno il primo posto tra i loro compagni.

Art. 93. Il premio annuale dell' esame di uscita consiste nella pensione mensuale di ducati 6 nel primo anno dell' insegnamento professionale, dispensandosi dall' esame di ammissione.

## CAPITOLO X.

***Delle scuole secondarie comunali***

**Art. 94. Il corpo municipale di un comune**

può domandare alla Commissione provinciale la facoltà di fondare una scuola secondaria. Nella domanda dovrà esporre, quali saranno le materie dell' insegnamento, quale il modo di vigilanza, ed i fondi necessarii per provvedere alle spese.

Art. 95. I professori della scuola secondaria comunale saranno eletti secondo che è prescritto nell'articolo 20.

## CAPITOLO XI.

*Delle scuole secondarie private.*

Art. 96. Per essere Direttore o professore di scuola secondaria si richiedono le condizioni di capacità, e di moralità, di cui è detto nella legge sull' istruzione superiore.

Art. 97. Il professore privato può insegnare con quel metodo e libri che gli parranno più acconci.

Art. 98. Le scuole secondarie private sono sotto la stessa vigilanza delle pubbliche. Ove la scuola privata stia in un comune dove non sia alcun modo di vigilanza stabilito dalla legge, la Commissione comunale invigilerà per la parte disciplinare e morale, e per la parte insegnativa la Commissione provinciale proporrà i provvedimenti che crede opportuni.

Art. 99. In caso di grave mancamento si applica al Direttore o a' professori di scuole secondarie l'art. 72 della legge sull' istruzione primaria.

## PARTE SECONDA

### del convitto

## CAPITOLO XII.

*Disposizione generale.*

Art. 100. In ogni capoluogo vi sarà un convitto.

## CAPITOLO XIII.

*Dell'Amministrazione.*

Art. 101. La suprema amministrazione del convitto è commessa alla Commissione provinciale. Essa formerà lo stato preventivo degl' introiti ed esiti nel mese di novembre per l' esercizio dell' anno seguente, che dovrà essere approvato dalla Commessione centrale.

Art. 102. In ogni anno la Commissione provinciale darà il conto morale della gestione alla Commessione centrale.

Art. 103. La Commissione provinciale ha alla sua immediazione per l' amministrazione un

ragionicre, che eserciterà anche l'ufficio di segretario, ed un cassiere.

Art. 104. Il ragioniere ha il soldo di ducati 150 annuali, ed è scelto dalla Commissione provinciale.

Art. 105. Il cassiere dovrà dare cauzione secondo il modo e per la somma determinata della Commessione centrale dietro l'avviso della Commissione provinciale. Egli percepirà sugl'introiti ed esiti quel tanto per cento che sarà stabilito dalla Commessione centrale.

Art. 106. I contratti di appalto si faranno per mezzo delle subaste dalla Commissione provinciale, la quale delegherà uno de' suoi membri ad intervenirvi e a rappresentarla.

Art. 107. Le spese ordinarie e straordinarie saranno disposte dalla Commissione provinciale ed eseguite dal cassiere.

Art. 108. All'Economo è affidata la gestione economica del convitto. Egli dovrà prendere cura di tutto ciò che si appartiene al mantenimento degli alunni secondo che sarà stabilito dalla Commissione provinciale. Egli viene nominato per tre anni dalla Commessione centrale scegliendo in una terna formata dal Consiglio di amministrazione e disciplina.

Art. 109. In ogni anno il cassiere e l'economo daranno il conto materiale della gestione alla Commissione Provinciale che lo trasmetterà con le sue osservazioni alla Commissione Centrale.

Art. 110. Quando vi saranno avanzi di cassa o fondi liberi, la Commissione Provinciale proporrà alla Commissione Centrale di Pubblica Istruzione l'uso da farsene pel miglioramento della scuola del convitto.

Art. 111. In ogni cinque anni la seconda metà di settembre, i padri di famiglia o i loro procuratori debitamente autorizzati si riuniranno nel Capoluogo per eleggere i membri di un Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Art. 112. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è composto di sette membri scelti a preferenza tra gli stessi padri di famiglia residenti nel Capoluogo. Questo ufficio è obbligatorio e gratuito.

Art. 113. È obbligo del Consiglio di far visitare da uno o più de' suoi membri il convitto almeno due volte la settimana, verificare le spese, ed invigilare sul modo onde son trattati ed educati gli alunni. Alla fine di ogni mese verificherà lo stato d'introito ed esito, apponendovi le sue osservazioni. Trasmetterà ogni due mesi, salvo i casi straordinarii, un particolare rapporto sul risultamento delle sue visite alla Commissione Centrale.

## CAPITOLO XIV.

*Della disciplina del Convitto.*

Art. 114. La disciplina è affidata al Rettore e a due censori.

Art. 115. Il Rettore e i censori saranno scelti dalla Commissione Provinciale tra i Professori emeriti, o tra i Professori in esercizio almeno da dieci anni, i quali continueranno le loro lezioni.

Art. 116. Il Rettore ed i censori sono scelti per tre anni: possono però essere confermati dalla Commissiono Centrale.

Art. 117. Il Rettore à il soprassoldo di duc. 10 mensuali, i censori ànno una gratificazione annuale di duc. 60. Il Rettore e i censori ànno vitto ed alloggio in convitto.

Art. 118. Il Rettore è il capo del convitto e da lui dipende il personale. A lui è affidata la piena esecuzione del regolamento disciplinare. Ogni mese fa rapporto alla Commissione Provinciale dell'andamento morale del convitto, della condotta di tutti i funzionari da lui dipendenti, e de'provvedimenti straordinarii da lui presi.

Art. 119. I censori sono alla immediazione del Rettore e lo suppliscono in caso di bisogno. Essi invigilano sulla condotta specialmente degl' Istitutori; assistono gli alunni negli studii, e nelle ore di lettura, insieme con gl' Istitutori; ricevono ogni sera i rapporti giornalieri degl' Istitutori, e li trasmettono al Rettore con le loro osservazioni.

Art. 120. Gl'Istitutori non saranno meno di 8, de'quali quattro faranno lezione d'insegnamento elementare secondo l'art. 8, e quattro sostituiranno i maestri assenti, due per le lettere, e due per le scienze secondo l'art. 19.

Art. 121. L'educazione degli alunni è affidata immediatamente agl'Istitutori. Ove la loro condotta abituale sia degna di censura, dietro sentenza della Commissione Centrale perdono il dritto di esser professori dopo due anni, come è detto nella legge sulla scuola normale secondaria, e rimarranno istitutori tre anni, e quattro anni, ove ricadano negli stessi difetti, salvo l'applicazione in casi gravi dell'articolo 30.

Art. 122. Gl'Istitutori assistono i giovani nelle ricreazioni, nelle passeggiate, nelle ore di studio, ne odono le ripetizioni, chiariscono i loro dubbii e prendon tutti i provvedimenti che credono opportuni pel buon andamento della disciplina, salvo a riferirne a'due censori.

Art. 123. L'educazione religiosa è affidata

al Direttore spiritnale, i cui doveri saranno stabiliti in un apposito regolamento.

Art. 124. Gli alunni si dividono in compagnie. Le compagnie de'giovani dell'età di 14 a 15 anni o più saranno assolutamente separate da qnelle de' giovani che abbiano età minore.

Art. 126. L'orario e tutti particolari di disciplina saranno stabiliti nel regolamento.

## CAPITOLO XV.

### *Degli alunni esterni*

Art. 126. Gli alnnni esterni adempiono la domenica insieme co'convittori a'doveri religiosi.

Art. 127. Essi sono sotto la vigilanza del Rettore, de'censori e del Consiglio di disciplina. Coloro a cui sono affidati rispondono della loro condotta. Essi ne faranno rapporto mensuale al Rettore.

## CAPITOLO XVI.

### *Delle spese.*

Art. 128. La scuola ed il convitto avranno nn patrimonio proprio. Il difetto de'fondi verrà snpplito dalla cassa provinciale, ed ove ciò non basti, dal tesoro.

Art. 129. I Convittori corrisponderanno dnc. 72 annuali pagabili a trimestre coll'anticipazione di un trimestre.

Coloro che seguiranno l'insegnamento speciale pagheranno dncati 48 annuali nel modo detto di sopra.

Art. 130. Il vestiario è a carico de'convittori. Le sue condizioni saranno stabilite nel regolamento.

Art. 131. Saranno parimente a carico de'convittori i libri e gli oggetti di scrittoio.

Art. 132. In ogni convitto vi saranno dieci piazze franche pagate dallo Stato, e divise in mezze piazze pei premii annuali, concedute dalla Commissione Centrale dietro rapporto della Commissione Provinciale.

Vi saranno inoltre dieci piazze franche di ammissione pagate dallo Stato e concedute 1°. agli orfani poco agiati di coloro che abbiano reso importanti servigi allo Stato 2.° Agli alunni delle scuole primarie, di cui si parla nell'art. 38 della legge sull'istruzione primaria.

Non saranno concednte se non dietro la proposta della Commissione Centrale.

Art. 133. E' permesso ad una Provincia ed anche a. particolari comuni di fondare piazze franche concednte da loro.

Il Vice-Presidente
*Saverio Baldacchini.*

Il Segretario con voto
*Franc. Sav. de Sanctis.*